

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04604/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4604 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Cis Alentum S.r.l. Società Agricola, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, ,rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nadia Zaccari, Nicola Romano, Luisa Bellucci, Vera Natura Società Semplice Agricola, Angelo Forte, Società Agricola Zampino & Co. S.r.l., Francesco Rinaldi, Società Agricola Alea S.a.s. di Alba Toriello, Antonio Romano, Carmen Antico non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Decreto dirigenziale n. 157 del 3.8.2020, a firma del direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 161 del 10.8.2020, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”, con i relativi Allegati, nella parte in cui ha attribuito alla Società ricorrente 71 punti totali, collocandola al posto n. 256 dell'Allegato “C” (“Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”) alla predetta graduatoria regionale definitiva

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cis Alentum S.r.l. Società Agricola, il 25/3/2021:

della nota prot. n. 84110 del 16.2.2021, avente ad oggetto “Pratica n. 952/2020– Giudizio innanzi al TAR Campania – Napoli. Promosso dalla ditta Cis Alentum srl Soc. agricola. Trasmissione verbale di riesame”, con la quale il dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania ha comunicato l'esito negativo del procedimento di riesame del punteggio assegnato alla domanda di sostegno prot. n. 84250145871 del 5.7.2018, presentata dalla «CIS ALENTUM S.r.l.», avviato con comunicazione prot. n. 555368 del 23.11.2020, nonché dell'allegato verbale della Commissione Misure Strutturali private reso nella seduta del 15.2.2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - la dott.ssa Anna Pappalardo e udito l'avvocato Eduardo Romano;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris quanto meno per la mancata attribuzione del punteggio per l'adesione al Piano Assicurativo Agricolo, mostrandosi all'esame della fase cautelare che (richiedendo il bando per il criterio di selezione n. 5 esclusivamente la "richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3") appare sufficiente l'allegazione alla domanda della richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018;

Considerato che sussistono dubbi anche con riferimento al diniego di riconoscimento del punteggio per l'adesione al programma biologico, in riferimento alla necessità di obblighi di allegazione, unitamente agli obblighi dichiarativi assolti, con conseguente interesse alla valutazione degli altri punti controversi, che occorre approfondire nella adeguata sede di merito;

Considerato sotto questo profilo che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

"Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e

valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento

su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato e dei motivi aggiunti, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei

controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituitisi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

a) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

- b) dispone l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021;
- d) compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO